



COMMISSIONE EUROPEA

DIREZIONE GENERALE

AMBIENTE

Direzione A - Comunicazione, affari giuridici e protezione civile

ENV.A.2 - Infrazioni

Il Capo Unità

Bruxelles, 05. 07. 2009

ENV.A.2/MA/mm/ ARES (2009) 18010

Beniamino Sandrini

Via del Fante n. 21

I-37066 Sommacampagna (Verona)

E-mail: sandriben@tin.it

Oggetto: Dossier EU-Pilot 240/08/ENVI

Gentile signore,

mi riferisco alla pratica in oggetto, originata dalla sua segnalazione relativa a una presunta violazione della direttiva 85/337/CEE (la direttiva VIA) e della direttiva 2001/42/CE (la direttiva VAS), nella provincia italiana di Verona, in relazione all'aeroporto "Valerio Catullo" di Verona.

Per valutare l'esistenza di una violazione del diritto comunitario in merito al progetto portato alla nostra attenzione sono state richieste alle autorità italiane informazioni sul preciso iter autorizzativo del progetto.

L'analisi delle informazioni ricevute dalle autorità italiane ha messo in luce quanto segue.

In merito all'applicazione della direttiva 85/337/CEE (direttiva VIA)

Non risulta nessuna Valutazione di Impatto Ambientale per l'aeroporto "Valerio Catullo" di Verona. L'aeroporto risulta aperto nel 1961, dunque prima dell'entrata in vigore della direttiva VIA, pertanto una VIA a quel momento non era esigibile.

Le modifiche maggiori effettuate dopo il 2001 (nuovo terminal, hangar, ecc.) parrebbero rientrare nell'oggetto dell'Allegato II, punto 13, vale a dire "Modifiche o estensioni di progetti (...) già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione che possono avere notevoli ripercussioni sull'ambiente." Tali modifiche o estensioni, qualora possano avere notevoli ripercussioni sull'ambiente, devono essere sottoposte a un esame preliminare (cosiddetto "screening") ai fini di determinare se debbano essere o meno sottoposti a VIA, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva VIA.

Le informazioni disponibili non consentono di valutare se le modifiche lamentate abbiano notevoli ripercussioni sull'ambiente e rendano pertanto obbligatorio uno "screening" ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 85/337/CEE. Le statistiche disponibili indicherebbero un lieve incremento del volume di traffico aereo sull'aeroporto in esame, successivamente alla realizzazione delle modifiche, vale a dire tra il 2003 e il 2008, che parrebbe insufficiente a sostanziare una violazione della direttiva VIA.

Tengo comunque a precisare che la valutazione se una serie di modifiche delle infrastrutture di un dato aeroporto costituiscono un progetto a se stante o modifiche che possano avere notevoli ripercussioni sull'ambiente tali da richiedere uno "screening" ai sensi della direttiva 85/337/CEE compete in primis alle autorità nazionali, cui spetta agire in linea con la sentenza della Corte di Giustizia del 28 febbraio 2008 nel caso C-2/07 (Paul Abraham e a. contro Région Wallonne e a.)


In merito alla lamentata violazione della direttiva 2001/42/CE (direttiva VAS)

Le autorità italiane hanno informato la Commissione del fatto che è attualmente in corso una Valutazione ambientale strategica ai sensi della direttiva 2001/42/CE che verte sul Piano di sviluppo aeroportuale.

Di conseguenza, sulla base delle informazioni in possesso della Commissione, non è possibile allo stato attuale ravvisare una violazione del diritto comunitario, e in particolare delle direttive 85/337/CEE e 2001/42/CE in relazione all'aeroporto "Valerio Catullo" di Verona.

Le comunico pertanto che i servizi della Commissione, in assenza di nuovi elementi informativi che possano indurre a una diversa conclusione, come ad esempio prove della non corretta valutazione da parte della autorità nazionali competenti di effetti rilevanti sull'ambiente ascrivibili alle modifiche successive al 2001, entro quattro settimane dalla data della presente, provvederanno ad archiviare la Sua denuncia.

La prego di gradire l'espressione dei miei distinti saluti.



Julio GARCÍA BURGUÉS
Capo Unità